

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1429-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge n. 1429 il Governo intende definire e regolare stabilmente — ad evitare ulteriori incertezze e quindi comportamenti oscillanti della Pubblica amministrazione — la naturale e coerente disponibilità dei beni del compendio immobiliare dello Stato per tutte le destinazioni di pubblico servizio.

Fra queste destinazioni il Governo ha sottolineato in primo luogo l'esigenza di dare sedi adeguate agli istituti, alle associazioni e alle fondazioni che svolgono attività culturali, certificate anche dalla circostanza di fruire di contributi ordinari dello Stato per queste stesse attività. Si tratta particolarmente dei soggetti che curano le raccolte dei musei, nonché quelle bibliografiche, archivistiche e scientifiche, con un campo di attività abbastanza ampio ma sempre strettamente culturale: la base di partenza per valutare la portata del provvedimento è costituita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834, richiamata nel disegno di legge, alla lettera a) dell'articolo 1, dato che l'elenco delle istituzioni ammesse a contributi pubblici, ivi indicate, è particolarmente significativo.

Per la utilizzazione di locali appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato vi è già una prassi abbastanza estesa, nel senso di agevolare le istituzioni culturali mediante canoni di concessione o locazione al di sotto dei valori di mercato; tuttavia la situazione è quanto mai variegata, e assai di frequente le istituzioni culturali non vengono favorite come meritano; pertanto si rende necessario mettere ordine, definendo un regime unico.

La disciplina, contenuta nei primi sei commi dell'articolo 1, viene estesa, con l'ultimo comma, alle finalità di conservazione e manutenzione di immobili statali di valore artistico, storico o archeologico, che ven-

gono tenuti in custodia, e usati per attività esclusivamente religiose, dagli ordini religiosi.

Esigenze ancora più pressanti di riordino e di unificazione del regime giuridico-economico si pongono per la utilizzazione dei beni immobili dello Stato da parte delle aziende autonome statali prive di personalità giuridica, da un lato, e da parte degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, dall'altro lato.

Quanto al primo dei due comparti, l'incertezza normativa dipende dalla circostanza che le aziende autonome statali un tempo venivano obbligate al pagamento di canoni, come se fossero soggetti distinti dallo Stato. Successivamente, pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno riconosciuto che tali aziende fanno parte dell'amministrazione diretta dello Stato e che pertanto l'utilizzazione, da parte loro, degli immobili deve essere gratuita. Tuttavia non vi è stata finora una definizione legislativa di tale nuovo orientamento: siffatta definizione si intende dare appunto, con il presente disegno di legge, al primo comma dell'articolo 2.

Il secondo comma è rivolto a provvedere invece per il secondo comparto: la mancanza di una precisa normativa ha finora impedito di trattare con un regime unitario gli enti in questione, che spesso quindi devono pagare canoni praticamente a livello di mercato. Per ovviare a tali disparità, e trattamenti non giustificati, si propone di estendere, a tutti questi enti, il regime agevolato di cui all'articolo 1.

Il riordino della materia è completato dalle disposizioni di cui all'articolo 3, mentre l'articolo 4 disciplina in via transitoria le situazioni in atto.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le finalità strettamente culturali, o comunque sempre di utilità pubblica, del presente provvedimento (garantite anche dalle cautele contenute ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1) e soprattutto la necessità di por termine sollecitamente alla indecorosa situazione di tanti enti culturali — sottolineata nella II Conferenza nazionale delle

accademie e degli istituti culturali (Roma giugno 1984) — hanno indotto la 6<sup>a</sup> Commissione ad esprimere all'unanimità un voto favorevole sul disegno di legge, onde il relatore ne raccomanda l'approvazione, nel testo del Governo.

NEPI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

21 novembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in via generale, la disciplina in oggetto andrebbe estesa anche agli altri enti pubblici, distinti dallo Stato, e in particolare agli enti pubblici territoriali in quanto proprietari;

per quanto attiene l'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre criteri che delimitino il potere del Ministro di cui alle lettere *a)* e *b)*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;

b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;

c) ad altri enti o istituti e a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale.

Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ulti-

ma, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonchè degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3. Con decreto del Ministro delle finanze è nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attività concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire.

4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.

#### Art. 2.

1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.

#### Art. 3.

1. Alle concessioni assentite e alle locazioni stipulate a norma degli articoli precedenti si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché quelle del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, di approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.

2. Restano ferme le disposizioni di legge che prevedono, in favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti, l'utilizzazione gratuita di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

#### Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni, da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.